

TI_GERICHTE 16.2020.45 vom 21. Dezember 2020

TI Tribunale d'appello, 2020-12-21, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_16.2020.45

FR: TI_GERICHTE 16.2020.45 du 21 décembre 2020

IT: TI_GERICHTE 16.2020.45 del 21 dicembre 2020

Regeste

Reclamo per ritardata giustizia

Erwägungen

E. 2

Nel reclamo, relativamente confuso, RE 1 rimprovera al Pretore di violare il suo diritto a essere giudicato entro un termine ragionevole sancito dall'art. 29 cpv. 1 Cost., rinviando “permanentemente la procedura”. Egli chiede pertanto che la decisione sia emanata immediatamente sulla base delle prove disponibili. a) Giusta l'art. 29 cpv. 1 Cost. in procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative ognuno ha diritto di essere giudicato entro un termine ragionevole. Tale disposizione consacra il principio della celerità. L'autorità disattende simile garanzia qualora proroghi in modo inabituale senza giustificazione particolare l'esame di una lite che rientra nella sua sfera di competenza. La durata di un procedimento non è soggetta a regole rigide, ma dev'essere valutata in ogni singolo caso sulla base delle circostanze concrete. L'obbligo di pronunciarsi entro una scadenza ragionevole impone all'autorità competente di statuire in termini che risultino giustificati dalla natura del litigio e dall'insieme delle circostanze, generalmente sulla scorta di una valutazione globale. Vanno considerati in specie la portata e le difficoltà della causa, il modo con cui questa è stata trattata dall'autorità, l'interesse delle parti e il loro comportamento nella procedura. Un diniego di giustizia si ravvisa ove un'autorità non entri – in tutto o in parte – nel merito di una lite che le è stata sottoposta nei modi e nei tempi previsti dalla legge (DTF 144 II 192 consid. 3.1). b) Nella fattispecie è possibile che la procedura, pendente dal 2016, si stia protraendo in modo inabituale, quantunque il convenuto non sia estraneo alle lungaggini procedurali. Allo stato attuale delle cose, nondimeno, come risulta dalla cronistoria del processo (sopra, lett. C), il Pretore ha chiuso l'istruttoria il 4 dicembre 2020 e ha assegnato alle parti un termine fino al 29 gennaio 2021 per presentare eventuali memoriali conclusivi. Solo dopo tale termine, la causa sarà matura per il giudizio e il giudice potrà emanare la decisione finale. Nulla induce a ritenere che il Pretore non vi procederà celermente. Ne segue che in concreto non si riscontrano motivi per invitare il Pretore a procedere senza indugio a un giudizio che metta finalmente termine alla controversia. In proposito il reclamo si rivela ormai superato dagli eventi.

E. 3

RE 1 muove inoltre tutta una serie di critiche al Pretore, il quale “ignora i miei diritti fondamentali da parecchi anni e sopporta una banda di scassinatori e occupanti di terreno”, non considera “tutte le prove, leggi e fondamenti dello stato di diritto e questo da diversi anni a favore degli scassinatori” e non tiene conto delle “prove e petizioni che ho sottoposto dall'inizio della querela”, della costituzione federale, dell'art.

E. 8

CC e della legge federale sul diritto fondiario rurale. Ora, per tacere del fatto che tali rimostranze si esauriscono in recriminazioni, ove l'interessato ritenga il magistrato in questione inadeguato a condurre la causa, insinuando sospetti di parzialità nei suoi confronti o di favoritismi verso la parte attrice, una ricusa del Pretore esula dalle competenze di questa Camera e va sottoposta, tutt'al più, al Pretore viciniore (art. 37 cpv. 5 LOG). Ne segue che in definitiva il reclamo sfugge a ogni disamina e può essere deciso da questa Camera in composizione monocratica (art. 48 b cpv. 1 lett. b n. 3 LOG). 4. Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone questione di ripetibili, TERZ 1 e TERZ 2 con TERZ 3 non essendo stati chiamati a presentare osservazioni al reclamo. Per questi motivi, decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto. 2. Le spese processuali di fr. 250.– sono poste a carico del reclamante. 3. Notificazione a: – ; – avv. . Comunicazione alla Pretura del Distretto di Leventina. Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello II presidente

La vicecancelliera Rimedi giuridici Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.